

DCO 41/11

**INDIVIDUAZIONE DI MECCANISMI DI GRADUALITA' PER LA VALORIZZAZIONE
DELLE EFFICIENZE CONSEGUITE DALLE IMPRESE ELETTRICHE MINORI,
AI SENSI DEL DELL'ARTICOLO 38, COMMA 4,
DEL DECRETO LEGISLATIVO 1 GIUGNO 2011 N. 93**

Documento per la consultazione

10 novembre 2011

Premessa

L'articolo 38, comma 4, del decreto legislativo 1 giugno 2011 n. 93 (di seguito: decreto legislativo n. 93/11) ha previsto che, per le imprese elettriche minori di cui all'articolo 7, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (di seguito: legge n. 10/91), che risultino prive dell'attività di produzione e che aderiscano nei termini previsti dalla deliberazione dell'Autorità ARG/elt n. 72/10 al regime di perequazione generale e specifica aziendale, l'Autorità definisca meccanismi di gradualità che valorizzino le efficienze conseguite dalle imprese medesime a decorrere dal primo esercizio di applicazione del regime di perequazione, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, e dalla direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009.

Il presente documento di consultazione illustra gli orientamenti dell'Autorità in relazione all'attuazione dei richiamati meccanismi di gradualità, previsti dal decreto legislativo n. 93/11.

*Il documento per la consultazione viene diffuso per offrire l'opportunità a tutti i soggetti interessati di presentare osservazioni e proposte. **I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte, in forma scritta compilando l'apposito modulo interattivo disponibile sul sito internet dell'Autorità o tramite posta elettronica (tariffe@autorita.energia.it) entro il 5 dicembre 2011.***

Le osservazioni e le proposte pervenute saranno pubblicate sul sito internet dell'Autorità. Pertanto, qualora i partecipanti alla consultazione intendano salvaguardare la riservatezza di dati e informazioni, motiveranno tale richiesta contestualmente a quanto inviato in esito al presente documento, evidenziando in apposite appendici le parti che si intende sottrarre alla pubblicazione.

Autorità per l'energia elettrica e il gas
Direzione tariffe
piazza Cavour 5 – 20121 Milano
tel. 02 65565311 fax 0265565222
e-mail: **tariffe@autorita.energia.it**

INDICE

Premessa	2
1 Introduzione e oggetto della consultazione.....	4
2 Coordinamento con il processo di revisione della regolazione delle imprese elettriche minori e la deliberazione ARG/elt 72/10.....	4
3 Cenni relativi al quadro normativo di riferimento	5
4 Applicabilità dei meccanismi di gradualità previsti dall'articolo 38, comma 4, del decreto legislativo n. 93/11	7
5 Ipotesi di formulazione dei meccanismi di gradualità previsti dall'articolo 38, comma 4, del decreto legislativo n. 93/11	9

1 Introduzione e oggetto della consultazione

- 1.1 L'articolo 38, comma 4, del decreto legislativo n. 93/11 ha previsto che, per le imprese elettriche minori di cui all'articolo 7, della legge n. 10/91, che risultino prive dell'attività di produzione e che aderiscano entro il termine di cui alla deliberazione dell'Autorità ARG/elt n. 72/10¹ al regime di perequazione generale e specifica aziendale², l'Autorità definisca meccanismi di gradualità che valorizzino le efficienze conseguite dalle imprese medesime a decorrere dal primo esercizio di applicazione del regime di perequazione, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, e dalla direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009.
- 1.2 Il medesimo comma del citato provvedimento esplicita anche le finalità dell'intervento del legislatore, ossia "promuovere un assetto efficiente dei settori della distribuzione e misura dell'energia elettrica, in condizioni di economicità e redditività, ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 novembre 1995, n. 481, contenendone gli oneri generali a vantaggio degli utenti finali".
- 1.3 Con il presente documento per la consultazione l'Autorità illustra i propri orientamenti in relazione alla definizione dei richiamati "meccanismi di gradualità", inquadrandoli nell'ambito del processo di revisione delle modalità di regolazione delle integrazioni tariffarie alle imprese elettriche minori, avviato dall'Autorità con la deliberazione 30 novembre 2005, n. 254/05 e oggi confluito nel procedimento per la regolazione tariffaria elettrica per il periodo 2012-2015, di cui alla deliberazione 31 gennaio 2011, ARG/elt 6/11.

2 Coordinamento con il processo di revisione della regolazione delle imprese elettriche minori e la deliberazione ARG/elt 72/10

- 2.1 Il processo di revisione della regolazione delle imprese elettriche minori sopra richiamato si pone, in ultima analisi, l'obiettivo di ricondurre le logiche di riconoscimento dei costi del servizio elettrico di tali imprese, ai meccanismi applicabili alla generalità degli operatori, ferma restando la necessità di attivare forme di riconoscimento speciale ove si evidenzino specificità di costo derivanti da condizioni esogene, fuori dal controllo dell'impresa.
- 2.2 In tale prospettiva, l'Autorità già nel corso del 2010 aveva delineato un percorso di uscita dal meccanismo delle integrazioni tariffarie che consentisse, relativamente al servizio di distribuzione, di utilizzare lo strumento della perequazione specifica aziendale per la gestione tariffaria dei fattori di costo fuori dal controllo dell'impresa: a tal fine la deliberazione ARG/elt 72/10, ha riaperto i termini per la presentazione dell'istanza di ammissione al regime di perequazione specifico aziendale (di seguito: regime di PSA) di cui all'articolo 49.1 dell'Allegato A alla deliberazione n. 5/04 (di seguito: Testo integrato 2004-2007), previa rinuncia da parte di queste imprese alle citate integrazioni.
- 2.3 La medesima deliberazione ARG/elt 72/10, inoltre, prevede che, per le imprese elettriche minori che decidono di presentare istanza per accedere alla perequazione specifica aziendale, vengano parallelamente valutate le esigenze di ammissione dell'impianto/i di produzione alla

¹ Il richiamato termine della delibera ARG/elt 72/10, originariamente fissato al 30 giugno 2011, è stato successivamente sospeso con deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2011 ARG/elt 90/11.

² Il regime di perequazione specifica aziendale è stato introdotto dall'Autorità con deliberazione 30 gennaio 2004, n. 5/04 e disciplinato dal punto di vista operativo/procedurale con la successiva deliberazione 22 giugno 2004, n. 96/04 (si vedano in merito il paragrafo 3.13 e successivi).

reintegrazione dei costi di generazione degli impianti essenziali, attualmente disciplinata dall'Allegato A alla deliberazione n. 111/06.

- 2.4 Il decreto legislativo n. 93/11 e, in particolare, le disposizioni contenute dal già citato articolo 38, comma 4, si riallacciano al percorso delineato dalla deliberazione ARG/elt 72/10 ai fini della gestione della transizione delle imprese elettriche minori che risultano prive dell'attività di produzione condizione che, d'altro canto, fa venir meno uno dei presupposti per la loro permanenza nel novero delle imprese elettriche minori ammesse alle integrazioni tariffarie.
- 2.5 L'Autorità con deliberazione 28 giugno 2011 ARG/elt 90/11, ha pertanto ritenuto opportuno sospendere i termini per la presentazione dell'istanza di ammissione al regime di PSA, originariamente fissati dalla deliberazione ARG/elt 72/10 al 30 giugno 2011, al fine di coordinare al meglio le modalità applicative di tale deliberazione e le finalità perseguite dall'articolo 38, comma 4, del decreto legislativo n. 93/11.
- 2.6 Tale intervento, d'altro canto, non comporta alcun disallineamento dall'impostazione generale, sopra accennata, ai fini della riforma del sistema delle integrazioni tariffarie che, nelle intenzioni dell'Autorità, resta orientata al passaggio a forme di regolazione che prevedano l'utilizzo degli strumenti tariffari previsti per la generalità delle imprese, anche al fine di valorizzare e riconoscere le specificità di costo (vale a dire, perequazione generale e specifica aziendale per il riconoscimento dei costi connessi alla distribuzione e valorizzazione del costo riconosciuto secondo la logica degli "impianti essenziali" per la produzione di energia elettrica).
- 2.7 In particolare, non si rilevano impedimenti a che un'impresa elettrica minore opti per la soluzione prospettata dalla deliberazione ARG/elt 72/10 pur avendo operativi impianti di produzione di energia elettrica e che, successivamente alla loro dismissione, acceda ai meccanismi di gradualità oggetto della presente consultazione.
- 2.8 In conclusione, secondo le valutazioni dell'Autorità, tale impostazione risulta quella più coerente con il quadro normativo delineato dalla legge n. 481/95 e dalle direttive europee e l'unica in grado di attivare processi virtuosi che, premiando i recuperi di efficienza da parte delle imprese (secondo la logica della regolazione incentivante), inducano nel medio termine una riduzione del costo complessivo del servizio.

3 Cenni relativi al quadro normativo di riferimento

Le imprese elettriche minori e le integrazioni tariffarie³

- 3.1 L'intervento oggetto della presente consultazione riguarda esclusivamente le imprese elettriche minori ammesse alle integrazioni tariffarie di cui all'articolo 7 della legge n. 10/91. Le imprese appartenenti a tale categoria derivano dall'insieme delle imprese produttrici e distributrici di energia elettrica che ai sensi dell'articolo 4, n. 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, di nazionalizzazione del servizio elettrico, erano state escluse dal trasferimento all'Enel, avendo prodotto oppure prodotto e distribuito mediamente nel biennio 1959-60, una quantità di energia elettrica fino a 15 milioni di chilowattora per anno.
- 3.2 Per queste imprese, i provvedimenti di unificazione tariffaria del 1961, emanati dal Comitato interministeriale dei prezzi (CIP), a completamento del processo di unificazione delle tariffe elettriche sul territorio nazionale avviato nel 1953, avevano introdotto un meccanismo di integrazione tariffaria per compensare le medesime imprese dalle perdite derivanti dall'applicazione delle tariffe unificate.

³ Per una più dettagliata disamina storico-normativa del sistema delle imprese elettriche minori e delle integrazioni tariffarie, si rimanda alla Parte IX del documento per la consultazione Atto n. 34/07, del 2 agosto 2007.

- 3.3 In anni più recenti, il comma 1, dell'articolo 7 della già richiamata legge n. 10/91, ha precisato che la deroga all'obbligo di nazionalizzazione si applica alle imprese produttrici e distributrici a condizione che l'energia elettrica prodotta venga distribuita entro i confini territoriali dei comuni già serviti dalle medesime imprese produttrici e distributrici alla data di entrata in vigore della legge.
- 3.4 Il medesimo articolo 7 della legge n. 10/91 ha previsto, altresì, che con cadenza annuale, la Cassa, in esito ad istruttorie condotte sui bilanci dell'anno precedente, presenti all'Autorità (subentrata in tale compito al Comitato interministeriale prezzi, per effetto della legge n. 481/95), per la sua approvazione, una proposta volta a stabilire l'acconto per l'anno in corso ed il conguaglio per l'anno precedente da corrispondere a titolo di integrazione tariffaria alle stesse imprese.
- 3.5 Il finanziamento del meccanismo delle integrazioni tariffarie riconosciute alle imprese elettriche minori è attualmente garantito tramite la componente tariffaria UC₄ che alimenta il conto di cui all'articolo 63 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre n. 348/07.
- 3.6 L'Autorità, in conformità con le disposizioni di legge, ha fino ad oggi emanato provvedimenti concernenti le imprese elettriche minori, in materia di integrazioni tariffarie, in attuazione di quanto previsto dalla legge n. 10/91, con l'introduzione di criteri innovativi rispetto alla precedente normativa, in materia di remunerazione del patrimonio netto (deliberazione dell'Autorità 26 luglio n. 132/00) e di adeguamento automatico delle integrazioni erogate in acconto per tener conto della variazione dei costi di combustibile (deliberazione dell'Autorità del 4 ottobre 2000 n. 182/00 e, successivamente, deliberazione 23 dicembre 2005 n. 288/05 e deliberazione 20 aprile 2006 n. 85/06).
- 3.7 Sulla base delle nuove modalità di determinazione delle integrazioni tariffarie e sulla base delle istruttorie svolte dalla Cassa, l'Autorità ha via via proceduto ad emanare nuovi provvedimenti di fissazione delle aliquote definitive di integrazione.
- 3.8 In termini più sostanziali, il sistema delle integrazioni tariffarie prevede, dunque, un riconoscimento a piè di lista dei costi (ritenuti ammissibili e pertinenti il servizio elettrico) sostenuti dalle imprese elettriche minori per lo svolgimento dei servizi di produzione, distribuzione, misura e commercializzazione dell'energia elettrica, in assetto di impresa verticalmente integrata. Tale riconoscimento porta alla definizione di un'integrazione tariffaria destinata a compensare la differenza tra i costi sostenuti e i ricavi derivanti dall'applicazione delle tariffe e delle condizioni economiche di vendita fissate dall'Autorità.
- 3.9 Le imprese elettriche minori, in vigenza del predetto meccanismo di integrazione, non sono mai state incluse nei meccanismi di perequazione previsti per la generalità delle imprese elettriche, né in quelli previsti per la reintegrazione dei costi di generazione degli impianti essenziali.

La regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica applicata alla generalità delle imprese

- 3.10 Mentre l'attività di produzione di energia elettrica, in quanto attività libera, non è soggetta a forme di regolazione tariffaria (salvo previsioni di riconoscimento specifico dei costi per gli impianti di produzione che, risultando essenziali per la sicurezza del sistema elettrico, potrebbero altrimenti sfruttare tale condizioni per lucrare rendimenti eccessivi nell'ambito della vigente disciplina di dispacciamento dell'energia elettrica), i servizi di rete e, in particolare, per quello che qui rileva, il servizio di distribuzione, il servizio di misura, oltre che il servizio di vendita ai clienti in maggior tutela, sono oggetto di specifica disciplina dell'Autorità al fine del riconoscimento dei costi.
- 3.11 La regolazione tariffaria per la distribuzione (inclusi i costi commerciali) e la misura, oggi disciplinata dalla deliberazione n. 348/07 (e in particolare dagli allegati A e B), prevede vincoli tariffari per la copertura dei costi, determinati con criteri uniformi a livello nazionale,

associati a meccanismi di perequazione generale, applicabili obbligatoriamente a tutte le imprese. E' inoltre previsto un meccanismo di perequazione specifico aziendale, attivato su istanza, a copertura di condizioni di costo superiori alla media (non intercettate dai meccanismi di perequazione generale) riconducibili a variabili esogene, fuori dal controllo dell'impresa (si vedano i paragrafi 3.13 e successivi)⁴.

- 3.12 Per quanto riguarda la vendita dell'energia elettrica ai clienti in maggior tutela, invece, è la delibera dell'Autorità n. 156/07 (e in particolare dall'Allegato A) a disciplinare i criteri di riconoscimento dei costi degli esercenti che svolgono tale servizio e i connessi meccanismi di perequazione.

La perequazione specifica aziendale

- 3.13 L'istituzione e la prima disciplina della perequazione specifica aziendale risale al comma 49.1 del Testo integrato 2004/2007⁵. Il regime di PSA, è destinato a coprire gli eventuali scostamenti tra il costo effettivo relativo all'attività di distribuzione elettrica (esclusi quindi i costi relativi ad altre fasi della filiera elettrica quali la misura o la produzione di energia elettrica) e il ricavo ammesso dai vincoli tariffari di distribuzione, come corretti dai meccanismi di perequazione generale. La determinazione dell'ammontare di perequazione specifica aziendale, ai sensi del comma 49.3 del Testo integrato 2004-2007, avviene in seguito a specifiche istruttorie individuali, utilizzando le informazioni rese disponibili tramite i conti annuali separati (oggi disciplinati dalla deliberazione dell'Autorità n. 11/07) e ulteriori informazioni, anche di tipo tecnico, acquisite in sede istruttoria.
- 3.14 La deliberazione 22 giugno 2004 n. 96/04 ha definito le modalità applicative del regime di PSA ed ha previsto la possibilità di avvalersi della Cassa per le attività propedeutiche alle decisioni di competenza dell'Autorità.
- 3.15 L'attività istruttoria, una volta completata, ove sia stato rilevato uno scostamento tra i costi effettivi riconoscibili e i ricavi tariffari perequati, prevede la fissazione di un parametro correttivo dei ricavi tariffari di distribuzione (individuato con la sigla *Csa*). Detto parametro è oggetto di successivi aggiornamenti, disciplinati da delibere dell'Autorità⁶, che consentono di aggiornare il *Csa* per tener conto dei nuovi investimenti effettuati dall'impresa distributrice.

4 Applicabilità dei meccanismi di gradualità previsti dall'articolo 38, comma 4, del decreto legislativo n. 93/11

Soggetti interessati

- 4.1 Nel novero delle imprese elettriche minori di cui all'articolo 7 della legge n. 10/91 risultano attualmente ricomprese dodici imprese che operano su isole non interconnesse, né direttamente né indirettamente, con la rete di trasmissione nazionale (RTN) e due imprese, la SNIE S.p.A. di Nola (di seguito: SNIE) e la Odoardo Zecca s.r.l. di Ortona (di seguito: Zecca) che operano sul territorio continentale, in aree elettricamente interconnesse con la RTN.

⁴ Per una disamina più dettagliata dei meccanismi tariffari in vigore si rimanda anche alla Relazione AIR alla deliberazione n. 348/07.

⁵ Il Testo integrato 2004/2007 è l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04.

⁶ Per il periodo 2008/2011 l'aggiornamento annuale è disciplinato dall'articolo 42 dell'Allegato A alla deliberazione n. 348/07.

- 4.2 Sulla base delle informazioni disponibili all'Autorità, le imprese SNIE⁷ e Zecca non svolgono più attività di produzione di energia elettrica. Le rimanenti imprese elettriche minori, invece, risultano essere organizzate come imprese verticalmente integrate e, dunque, gestiscono anche l'attività di produzione di energia elettrica.
- 4.3 I meccanismi di gradualità previsti dall'articolo 38, comma 4, del decreto legislativo n. 93/11, appaiono, dunque, fin da ora applicabili ai casi di SNIE e Zecca.
- 4.4 L'Autorità, peraltro, ritiene che la citata norma sia, in linea di principio, applicabile anche alle restanti imprese elettriche minori qualora queste procedano allo scorporo e cessione dell'attività di produzione, eventualmente anche in conseguenza dell'interconnessione con la rete elettrica continentale.

Decorrenza del meccanismo di gradualità e tempistiche per l'istanza

- 4.5 Tanto nel caso di SNIE e Zecca, quanto nell'ipotesi che altre imprese elettriche minori, ad una certa data futura, risultino prive dell'attività di produzione, si pone la questione circa la decorrenza del meccanismo di gradualità previsto dal decreto legislativo n. 93/11. In merito, il rinvio che la norma di legge fa alla perequazione generale e specifica aziendale e alla deliberazione ARG/elt 72/10, induce l'Autorità a ritenere che:
- a) il fatto che l'impresa elettrica minore risulti priva dell'attività di produzione e che rinunci alle integrazioni tariffarie, come previsto dalla deliberazione ARG/elt 72/10, siano entrambe condizioni necessarie per richiedere l'applicazione meccanismo di gradualità previsto dall'articolo 38, comma 4, del decreto legislativo n. 93/11;
 - b) la decorrenza della rinuncia alle integrazioni tariffarie possa essere anteriore alla cessazione dell'attività di produzione, salvo quanto previsto dalle successive lettere d) e e);
 - c) nel caso di cui alla lettera b), il meccanismo di gradualità venga applicato dall'anno successivo alla cessazione della produzione e si sostanzi, dunque, in un riconoscimento decrescente dei costi fissi di produzione dell'ultimo anno, funzionale al percorso di assestamento dell'impresa nel nuovo assetto produttivo;
 - d) la rinuncia alle integrazioni tariffarie e l'accesso alla perequazione e ai meccanismi di gradualità non possa essere fatta decorrere da una data anteriore all'anno 2004, primo anno di applicazione della perequazione specifica aziendale;
 - e) fermo restando il precedente punto d), la rinuncia alle integrazioni tariffarie e l'accesso alla perequazione e ai meccanismi di gradualità non possa, in ogni caso, riguardare anni per i quali l'Autorità abbia già determinato le aliquote di integrazione tariffaria a titolo definitivo.
- 4.6 Per quanto riguarda, infine, il termine entro il quale le imprese potranno richiedere l'accesso alla perequazione generale e specifica e, simultaneamente, alla gradualità, l'Autorità è orientata a prevederne la fissazione in funzione del venir meno dell'attività di produzione. Più in dettaglio:
- a) per le imprese elettriche minori prive dell'attività di produzione alla data di entrata in vigore del provvedimento con il quale l'Autorità disciplinerà i meccanismi di gradualità, il termine per l'istanza potrà essere orientativamente fissato con riferimento al nuovo termine che sarà previsto per l'accesso alla perequazione specifica aziendale ai sensi della deliberazione ARG/elt 72/10, comunque non oltre il 30 giugno 2012;
 - b) per le rimanenti imprese elettriche minori, il termine potrà orientativamente essere fissato in sei mesi dalla data di cessazione dell'attività di produzione.

⁷ Nel caso di SNIE è, peraltro, pendente un procedimento per l'esclusione dal novero delle imprese elettriche minori (cfr. deliberazione 19 giugno 2006, n. 114/06).

S1	Si ritiene esaustiva e corretta la disanima dei criteri di applicabilità dei meccanismi di gradualità previsti dall'articolo 38, comma 4, del decreto legislativo n. 93/11?
S2	Si condivide l'indicazione in merito ai termini per la presentazione delle istanze di ammissione ai meccanismi di perequazione e di gradualità, come delineati nel paragrafo 4.6?

5 Ipotesi di formulazione dei meccanismi di gradualità previsti dall'articolo 38, comma 4, del decreto legislativo n. 93/11

Perimetro di applicazione della gradualità

- 5.1 L'articolo 38, comma 4, del decreto legislativo n. 93/11, come detto, prevede che l'Autorità definisca meccanismi di gradualità che valorizzino le efficienze conseguite dalle imprese elettriche minori, a decorrere dal primo esercizio di applicazione del regime di perequazione, avendo posto, quale presupposto, l'assenza dell'attività di produzione.
- 5.2 L'Autorità ritiene che il citato meccanismo di gradualità possa essere interpretato come destinato a garantire una transizione sostenibile dal riconoscimento dei costi secondo la logica delle integrazioni tariffarie, ad un riconoscimento basato sulle tariffe e i relativi meccanismi di perequazione previsti per la generalità delle imprese.
- 5.3 Per quanto riguarda l'attività di vendita dell'energia elettrica, tanto ai clienti in maggior tutela quanto ai clienti del mercato libero, si ritiene non sia necessario invece prevedere specifici meccanismi di transizione. In particolare, con riferimento al mercato di maggior tutela, l'applicazione delle condizioni economiche fissate dall'Autorità e dei meccanismi di perequazione ad esse associate, si ritiene garantiscano la necessaria garanzia di copertura dei costi specifici di ciascuna impresa.
- 5.4 In termini generali, pertanto, l'Autorità ritiene che il meccanismo di gradualità oggetto della presente consultazione debba essere finalizzato a riassorbire nel tempo l'eventuale differenziale tra il costo riconosciuto per l'erogazione del servizio di distribuzione (inclusi i costi di commercializzazione) e del servizio di misura, determinato applicando le tariffe e la perequazione generale e specifica aziendale, e il costo riconosciuto determinato con la logica delle integrazioni tariffarie, al netto dei costi variabili di produzione e dei costi relativi all'ammortamento dell'impianto di produzione dismesso (salvo quanto precisato nel successivo paragrafo 5.9).
- 5.5 In tale prospettiva, qualora, nel rispetto delle condizioni richiamate al precedente paragrafo 4.5, l'attivazione del meccanismo di gradualità riguardi un periodo successivo all'uscita dall'integrazione tariffaria e all'accesso ai meccanismi di perequazione specifica aziendale e di reintegrazione dei costi di produzione secondo la logica "degli impianti essenziali, la gradualità si configurerà come progressiva riduzione dei costi fissi di produzione riconosciuti, diversi dai costi di ammortamento (e dunque prevalentemente riconducibili a costi di struttura e di personale, tipicamente non modificabili nel breve termine).

Formulazione del meccanismo di gradualità

- 5.6 La formulazione, di seguito illustrata, del meccanismo di gradualità oggetto di consultazione è generalizzata in modo da poter essere applicabile anche nei casi in cui l'anno di uscita dal meccanismo delle integrazioni tariffarie sia anteriore alla cessazione dell'attività di produzione.
- 5.7 La formulazione, di seguito illustrata presuppone che, come illustrato nei precedenti paragrafi, dal primo anno successivo alla rinuncia alle integrazioni tariffarie, il ricavo ammesso per l'impresa elettrica sia garantito:

- a) dall'applicazione alle utenze servite delle tariffe di distribuzione (inclusa la commercializzazione) e misura fissate dall'Autorità, disciplinate dalla deliberazione 5/04, per il periodo 2004-2007 e dalla deliberazione n. 348/07, per il periodo 2008-2011;
- b) dai meccanismi di perequazione generale previsti dai medesimi provvedimenti di cui alla precedente lettera a) (inclusa la perequazione del servizio di misura in bassa tensione, introdotta in prima istanza dalla deliberazione dell'Autorità n. 322/07, e la perequazione dei costi commerciali di distribuzione, attiva limitatamente al periodo 2008-2011);
- c) dall'applicazione del regime di PSA, secondo le modalità previste dalla deliberazione n. 96/04 (e quindi in base a specifica istruttoria svolta dalla Cassa), soggetta ad aggiornamento annuale secondo le specifiche disposizioni della deliberazioni n. 316/07 e n. 348/07;
- d) dall'applicazione alle utenze servite delle tariffe di misura fissate dall'Autorità, disciplinate dalla deliberazione 5/04, per il periodo 2004-2007 e dalla deliberazione n. 348/07, per il periodo 2008-2011 copertura dei costi di misura e di commercializzazione della distribuzione elettrica sulla base delle relative componenti tariffarie vigenti. Tali costi godrebbero del regime di perequazione a partire dal III periodo di regolazione;
- e) dall'applicazione delle condizioni economiche di fornitura per i clienti in maggior tutela, disciplinate dall'Allegato A alla deliberazione n. 156/07, inclusi i connessi meccanismi di perequazione, a copertura dei costi relativi all'attività di vendita dell'energia elettrica;
- f) dall'eventuale applicazione dei meccanismi di riconoscimento dei ricavi di produzione degli impianti essenziali (Allegato A alla deliberazione n. 111/06), relativamente agli anni per i quali l'impresa ha mantenuto l'attività di produzione.

5.8 Il meccanismo di gradualità, in tale contesto, assumerebbe la forma di componente aggiuntiva di ricavo, decrescente nel tempo, destinata a sommarsi ai ricavi derivanti dai meccanismi elencati nel precedente paragrafo 5.7 lettere da a) ad e) (non essendo in nessun caso, per quanto detto in precedenza, cumulabile con il meccanismo di cui alla lettera f)), determinata secondo la seguente formula:

$$CAR_n = \max\left\{0; \left[\left(Cric_{n-1}^{TOT} - Cric_{n-1}^{prodven} \right) * (1 + rpi) - Ric_n^{tar} \right] * \Omega_n \right\}$$

dove:

CAR_n è la componente aggiuntiva di ricavo, riconosciuta nell'anno n , essendo n l'anno di prima applicazione del meccanismo di gradualità;

$Cric_{n-1}^{TOT}$ sono i costi complessivamente riconosciuti all'impresa elettrica minore nell'anno $n-1$, ultimo anno di applicazione delle integrazioni tariffarie, a copertura dei costi del servizio elettrico; tali costi sono quelli sottostanti la quantificazione dell'integrazione tariffaria riconosciuta a titolo definitivo per il medesimo anno, inclusa la remunerazione del patrimonio netto determinata e riconosciuta ai sensi della deliberazione dell'Autorità n. 132/00;

$Cric_{n-1}^{prodven}$ è la quota parte dei costi riconosciuti $Cric_{n-1}^{TOT}$ relativa ai costi variabili di produzione di energia elettrica, di ammortamento dell'impianto di produzione dismesso e al servizio di vendita dell'energia elettrica, determinata tenendo conto dei dati desumibili dai conti annuali separati,

(principalmente riconducibili a costi di combustibile, acquisto da terzi di energia elettrica e ammortamenti delle immobilizzazioni afferenti la produzione e la vendita) e alla quota dei costi indiretti attribuibile alla produzione e alla vendita, determinata in coerenza con i criteri di attribuzione dei costi relativi a servizi comuni e funzioni operative condivise, disciplinati dai provvedimenti dell'Autorità in materia di separazione amministrativa e contabile;

r_{pi} è il tasso di variazione dei prezzi per le famiglie di operai e impiegati rilevante ai fini dell'aggiornamento delle tariffe di distribuzione e misura dall'anno $n-1$ all'anno n ;

Ric_n^{tar} è il ricavo ammesso dalle tariffe di distribuzione e misura, inclusi i meccanismi di perequazione generale e specifica aziendale, nell'anno n ;

Ω_n è il coefficiente di riduzione della componente aggiuntiva di ricavo, per ciascun anno n come definito nei successivi paragrafi 5.9 e seguenti.

- 5.9 L'Autorità è, inoltre, intenzionata a valutare l'opportunità di includere, ai fini della determinazione della componente aggiuntiva di ricavo CAR_n , anche un ulteriore termine destinato a compensare parzialmente l'eventuale minusvalenza o plusvalenza contabile conseguente alla dismissione anticipata dell'impianto di produzione. In tal caso, tale termine aggiuntivo (di segno negativo nel caso di plusvalenza e positivo nel caso di minusvalenza) riguarderebbe non più del 50% della plusvalenza/minusvalenza in questione e sarebbe anch'esso oggetto del medesimo processo di riduzione previsto per gli altri termini.

Durata del meccanismo di gradualità

- 5.10 L'Autorità intende proporre che il periodo transitorio abbia una durata non superiore a 6 anni e che, nel periodo considerato, il valore del coefficiente di riduzione Ω_n possa seguire una logica di discesa lineare.

- 5.11 In questo modo il fattore Ω_n , nel periodo che va dall'anno n all'anno $n+g$ sarebbe uguale a:

$$\Omega_n = 1 - \left[(k-1) * \frac{1}{g} \right]$$

dove:

g rappresenta la durata, in anni, del periodo transitorio stabilito dall'Autorità, come detto non superiore a 6;

k è un indice che varia al variare di n e va da 1 a g e rappresenta il numero dell'anno del periodo transitorio.

Disponibilità di informazioni

- 5.12 La metodologia sopra esposta per la determinazione e applicazione del meccanismo di gradualità presuppone la disponibilità di informazioni economico patrimoniali complete e coerenti con la disciplina dell'Autorità in materia di conti annuali separati.

- 5.13 Qualora le imprese interessate dal meccanismo non disponessero di conti annuali separati redatti conformemente alle disposizioni in materia di separazione contabile vigenti, l'Autorità è intenzionata a prevedere, come condizione vincolante per l'accesso al medesimo meccanismo di gradualità, la loro predisposizione e certificazione *ex-post*.

S3 Si condivide l'impostazione proposta per la formulazione e applicazione della gradualità prevista dall'articolo 38, comma 4, del decreto legislativo n. 93/11?